

Per il Garante i dati sono sempre accessibili per le informazioni societarie

# Non c'è privacy sugli immobili

**B**uone notizie sul fronte dell'utilizzo a fini commerciali delle informazioni contenute nei registri pubblici. L'ultimo bollettino settimanale del Garante per la protezione dei dati personali riferisce infatti della posizione assunta in merito da tale organismo: le società che raccolgono informazioni sulla solvibilità dei consumatori possono liberamente utilizzare le informazioni sulla proprietà immobiliare.

Ciò in quanto, secondo la vigente disciplina, i dati riguardanti la proprietà immobiliare, detenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio (in particolare quelli trattati dalle ex-conservatorie dei registri immobiliari), sono accessibili a chiunque ed utilizzabili anche senza il consenso dell'interessato. Le società che operano nel settore dell'informazione societaria e commerciale possono, dunque, lecitamente utilizzare questi dati per la loro attività.

Si tratta peraltro di un principio che era già stato affermato in passato sia dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 24 ottobre 1994 n. 823; TAR della Lombardia, Sez. III, sent. 15 dicembre 1998 n. 2935/98) sia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Quest'ultima infatti aveva, in primo luogo, censurato alcuni tentativi di applicare riserve e limitazioni relativamente ai dati provenienti dalle camere di commercio (si vedano i provvedimenti n. 452 del 10 aprile 1992 e n. 5446 del 6 novem-

bre 1997). Dall'altro lato, il Governo è stato invitato espressamente a modificare alcuni regolamenti di banche dati pubbliche che contengono limitazioni alla commercializzazione dei dati (Segnalazione del 13 giugno 2002 nel proc. AS240).

Nel frattempo poi anche in ambito comunitario è stata assunta una linea di intervento decisamente favorevole al riconoscimento delle rilevanti potenzialità economiche e sociali del mercato delle informazioni ed è stata indirizzata agli stati membri una specifica direttiva che impegna a regolamentare la materia sulla base dei principi dell'accessibilità ai dati pubblici, della trasparenza e della piena concorrenzialità (direttiva CE n. 196/2003).

Naturalmente all'affermazione di principio che la normativa sulla protezione dei dati personali non modifica il regime della piena accessibilità e riutilizzabilità, anche a fini commerciali, dei dati pubblici non segue una totale esenzione dal rispetto dei principi e delle regole che tutelano la riservatezza. Le imprese del settore infatti dovranno sempre assicurare di trattare informazioni esatte, aggiornate, pertinenti, complete e non eccedenti lo scopo del trattamento. Ulteriori e specifiche garanzie saranno prossimamente indicate nel codice di deontologia per il trattamento dei dati provenienti da archivi e registri pubblici ed in quello relativo alle informazioni commerciali, in corso di adozione.

**UMBERTO FANTIGROSSI**